

Comune di Pozzallo

Provincia di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO  
Reg. N° 610  
Si certifica che il presente atto è stato  
Pubblicato all'albo pretorio on-line del  
Comune dal 16-09-2014 al 06-10-2014  
\_\_\_\_\_ opposizioni e reclami  
II RESPONSABILE IL SEGRETARIO

## **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 68 del 09/09/2014

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Pozzallo, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2 PRESUPPOSTO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **ART. 3 SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Pozzallo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### **ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **ART. 5 NORMA DI RINVIO**

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 30-10-2012.

### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

#### **ART. 6 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 9.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 14 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### **ART. 7 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.77 del 01 settembre 2001.

#### **ART. 8 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 9, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 9 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ART. 10 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

### Utenze domestiche abitazione con unico abitante

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*

### Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri*

*l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.11 comma 2 del presente regolamento;*

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 11**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**ART. 12**  
**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 15. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

**ART. 13**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

**ART. 14**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza e/o mancanza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo..

## **ART. 15 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno solare. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg 60 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

## **ART. 16** **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE (*metodo normalizzato* )**

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento

#### **Metodi di calcolo delle tariffe (*metodo normalizzato* D.P.R. 158/1999)**

1. Utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al *punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999* prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ( $K_a(n)$ ) ed alla superficie dei locali occupati in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

#### **Calcolo della *parte fissa della tariffa* per le utenze domestiche:**

La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento ( $K_a$ ) relativo al numero degli occupanti ( $K_a(n)$ ) ed alla superficie dei locali occupati

*Da Allegato 1) punto 4.1 del D.P.R. 158/99*

#### **4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.**

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'Utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento ( $K_a$ ) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Q_{uf} \cdot SIGMA S \cdot SIGMA K_a(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$ .

$n$  = Numero di componenti del nucleo familiare.

$S$  = Superficie dell'abitazione (mq).

$Quf$  = Quota unitaria (£/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $Ka$ ).

$$Quf = Ctuf / \sum Stot(n) \sum Ka(n)$$

dove:

$Ctuf$  = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$Stot(n)$  = Superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare

$Ka(n)$  = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle I a e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

## Tabella 1a

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche per Comuni con popolazione > 5.000 abitanti

Numero componenti Ka Coefficiente di adattamento del nucleo familiare per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

|          | NORD | CENTRO | SUD  |
|----------|------|--------|------|
| 1        | 0,80 | 0,86   | 0,81 |
| 2        | 0,94 | 0,94   | 0,94 |
| 3        | 1,05 | 1,02   | 1,02 |
| 4        | 1,14 | 1,10   | 1,09 |
| 5        | 1,23 | 1,17   | 1,10 |
| 6 o piu' | 1,30 | 1,23   | 1,06 |

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT

**Nord:** Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

**Centro:** Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

**Sud:** Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

### Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche

Allo stesso modo, per la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche non essendo presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla **tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999**, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

## ***Tabella 2***

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche per  
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti

Numero componenti Kb Coefficiente proporzionale di produttività del nucleo familiare per  
numero di componenti del nucleo familiare

|          | minimo | massimo | medio |
|----------|--------|---------|-------|
| 1        | 0,6    | 1       | 0,8   |
| 2        | 1,4    | 1,8     | 1,6   |
| 3        | 1,8    | 2,3     | 2     |
| 4        | 2,2    | 3       | 2,6   |
| 5        | 2,9    | 3,6     | 3,2   |
| 6 o piu' | 3,4    | 4,1     | 3,7   |

## **Art. 17**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

#### **Numero di occupanti**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
  - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - i componenti del nucleo familiare, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro fuori sede, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa. Tale documentazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'imposta di riferimento;
  - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti.

## **ART. 18**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999

#### **2. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.**

*Da Allegato 1) punto 4.3 del D.P.R. 158/99*

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \text{ SIGMA } Sap (ap) \text{ SIGMA } Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $Sap$ .

$Sap$  = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$Qapf = Ctapf / \text{SIGMA}ap \text{ Stot (ap) SIGMA Kc(ap)}$$

dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nella tabella 3a e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni Kc Coefficiente potenziale produzione > 5.000 abitanti

|                                                           | NORD |      | CENTRO |      | SUD  |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
|                                                           | min  | max  | min    | max  | min  | max  |
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,culto          | 0,40 | 0,67 | 0,43   | 0,61 | 0,45 | 0,63 |
| 2 Cinematografi e teatri                                  | 0,30 | 0,43 | 0,39   | 0,46 | 0,33 | 0,47 |
| 3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta           | 0,51 | 0,60 | 0,43   | 0,52 | 0,36 | 0,44 |
| 4 Campeggi, distrib. carburanti, imp. sportivi            | 0,76 | 0,88 | 0,74   | 0,81 | 0,63 | 0,74 |
| 5 Stabilimenti balneari                                   | 0,38 | 0,64 | 0,45   | 0,67 | 0,35 | 0,59 |
| 6 Esposizioni, autosaloni                                 | 0,34 | 0,51 | 0,33   | 0,56 | 0,34 | 0,57 |
| 7 Alberghi con ristorante                                 | 1,20 | 1,64 | 1,08   | 1,59 | 1,01 | 1,41 |
| 8 Alberghi senza ristorante                               | 0,95 | 1,08 | 0,85   | 1,19 | 0,85 | 1,08 |
| 9 Case di cura e riposo                                   | 1,00 | 1,25 | 0,89   | 1,47 | 0,90 | 1,09 |
| 10 Ospedali                                               | 1,07 | 1,29 | 0,82   | 1,70 | 0,86 | 1,43 |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali                   | 1,07 | 1,52 | 0,97   | 1,47 | 0,90 | 1,17 |
| 12 Banche ed istituti di credito                          | 0,55 | 0,61 | 0,51   | 0,86 | 0,48 | 0,79 |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, |      |      |        |      |      |      |

|                                                                |      |       |      |       |      |       |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
| ferramenta e altri beni durevoli                               | 0,99 | 1,41  | 0,92 | 1,22  | 0,85 | 1,13  |
| 14 Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze                   | 1,11 | 1,80  | 0,96 | 1,44  | 1,01 | 1,50  |
| 15 Negozi particolari: filatelia,tende e tessuti,tappeti       |      |       |      |       |      |       |
| cappelli e ombrelli, antiquariato                              | 0,60 | 0,83  | 0,72 | 0,86  | 0,56 | 0,91  |
| 16 Banchi di mercato e altri beni durevoli                     | 1,09 | 1,78  | 1,08 | 1,59  | 1,19 | 1,67  |
| 17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere,estetista | 1,09 | 1,48  | 0,98 | 1,12  | 1,19 | 1,50  |
| 18 Attività artigianali tipo: falegname, idraulico,            |      |       |      |       |      |       |
| fabbro, elettricista                                           | 0,82 | 1,03  | 0,74 | 0,99  | 0,77 | 1,04  |
| 19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto                          | 1,09 | 1,41  | 0,87 | 1,26  | 0,91 | 1,38  |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione            | 0,38 | 0,92  | 0,32 | 0,89  | 0,33 | 0,94  |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici           | 0,55 | 1,09  | 0,43 | 0,88  | 0,45 | 0,92  |
| 22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub                   | 5,57 | 9,63  | 3,25 | 9,84  | 3,40 | 10,28 |
| 23 Mense, birrerie,amburgherie,                                | 4,85 | 7,63  | 2,67 | 4,33  | 2,55 | 6,33  |
| 24 Bar, caffè,pasticceria,                                     | 3,96 | 6,29  | 2,45 | 7,04  | 2,56 | 7,36  |
| 25 Supermercato, pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi     | 2,02 | 2,76  | 1,49 | 2,34  | 1,56 | 2,44  |
| generi alimentari                                              |      |       |      |       |      |       |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste                           | 1,54 | 2,61  | 1,49 | 2,34  | 1,56 | 2,45  |
| 27 Ortofrutta, pescherie,fiori e piante,pizza al taglio        | 7,17 | 11,29 | 4,23 | 10,76 | 4,42 | 11,24 |

|                                        |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 28 Ipermercati di generi misti         | 1,56 | 2,74 | 1,47 | 1,98 | 1,65 | 2,73 |
| 29 Banchi di mercato generi alimentari | 3,50 | 6,92 | 3,48 | 6,58 | 3,35 | 8,24 |
| 30 Discoteche, night club              | 1,04 | 1,91 | 0,74 | 1,83 | 0,77 | 1,91 |

3. Allo stesso modo, per la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche non essendo presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla Tabella 4a dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

**Tabella 4a**

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche Attivita' per comuni Kc Coefficiente potenziale produzione > 5.000 abitanti

|                                                   | NORD |       | CENTRO |       | SUD  |       |
|---------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|------|-------|
|                                                   | min  | max   | min    | max   | min  | max   |
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, culto | 3,28 | 5,50  | 3,98   | 5,65  | 4,00 | 5,50  |
| 2 Cinematografi e teatri                          | 2,50 | 3,50  | 3,60   | 4,25  | 2,90 | 4,12  |
| 3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta   | 4,20 | 4,90  | 4,00   | 4,80  | 3,20 | 3,90  |
| 4 Campeggi, distrib. carburanti, imp sportivi     | 6,25 | 7,21  | 6,78   | 7,45  | 5,53 | 6,55  |
| 5 Stabilimenti balneari                           | 3,10 | 5,22  | 4,11   | 6,18  | 3,10 | 5,20  |
| 6 Esposizioni, autosaloni                         | 2,82 | 4,22  | 3,02   | 5,12  | 3,03 | 5,04  |
| 7 Alberghi con ristorante                         | 9,85 | 13,45 | 9,95   | 14,67 | 8,92 | 12,45 |
| 8 Alberghi senza ristorante                       | 7,76 | 8,88  | 7,80   | 10,98 | 7,50 | 9,50  |
| 9 Case di cura e riposo                           | 8,20 | 10,22 | 8,21   | 13,55 | 7,90 | 9,62  |
| 10 Ospedali                                       | 8,81 | 10,55 | 7,55   | 15,67 | 7,55 | 12,60 |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali           | 8,78 | 12,45 | 8,90   | 13,55 | 7,90 | 10,30 |
| 12 Banche ed istituti di credito                  | 4,50 | 5,03  | 4,68   | 7,89  | 4,20 | 6,93  |

|                                                                                            |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,<br><br>altri beni durevoli       | 8,15  | 11,55 | 8,45  | 11,26 | 7,50  | 9,90  |
| 14 Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze                                               | 9,08  | 14,78 | 8,85  | 13,21 | 8,88  | 13,22 |
| 15 Negozi particolari: filatelie, tende, tappeti,<br><br>cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,92  | 6,81  | 6,66  | 7,90  | 4,90  | 8,00  |
| 16 Banchi di mercato, beni durevoli                                                        | 8,90  | 14,58 | 9,90  | 14,63 | 10,45 | 14,69 |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,<br><br>barbiere, estetista            | 8,95  | 12,12 | 9,00  | 10,32 | 10,45 | 13,21 |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico<br><br>fabbro, elettricista    | 6,76  | 8,48  | 6,80  | 9,10  | 6,80  | 9,11  |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                    | 8,95  | 11,55 | 8,02  | 11,58 | 8,02  | 12,10 |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione                                        | 3,13  | 7,53  | 2,93  | 8,20  | 2,90  | 8,25  |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici                                       | 4,50  | 8,91  | 4,00  | 8,10  | 4,00  | 8,11  |
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                           | 45,67 | 78,97 | 29,93 | 90,55 | 29,93 | 90,50 |
| 23 Mense, birrerie, amburgherie                                                            | 39,78 | 62,55 | 24,60 | 39,80 | 22,40 | 55,70 |
| 24 Bar, caffè, pasticceria                                                                 | 32,44 | 51,55 | 22,55 | 64,77 | 22,50 | 64,76 |
| 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,<br><br>salumi e formaggi, generi alimentari     | 16,55 | 22,67 | 13,72 | 21,55 | 13,70 | 21,50 |

|                                                                   |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste                              | 12,60 | 21,40 | 13,70 | 21,50 | 13,77 | 21,55 |
| 27 Ortofrutta, pescherie , fiori e piante,<br><br>pizza al taglio | 58,76 | 92,56 | 38,90 | 98,96 | 38,93 | 98,90 |
| 28 Ipermercati di generi misti                                    | 12,82 | 22,45 | 13,51 | 18,20 | 14,53 | 23,98 |
| 29 Banchi di mercato generi alimentari                            | 28,70 | 56,79 | 32,00 | 60,50 | 29,50 | 72,55 |
| 30 Discoteche, night club                                         | 8,56  | 15,68 | 6,80  | 16,83 | 6,80  | 16,80 |

---

#### **ART. 19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

#### **ART. 20 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare:  
è ridotto in misura del:
  - a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari ma inferiore a 1500 metri lineari;
  - b. 70 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 39 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **ART. 21** **TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta di 1/3 nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - d) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

**ART. 22**  
**RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Non appena sarà attivata, dal Settore Ecologia competente in materia ambientale, la procedura di compostaggio domestico, nella modulazione della tariffa del tributo, saranno assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche *(della parte variabile della tariffa - metodo normalizzato)*.

**ART. 23**  
**CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di N. 1 scelta tra quelle più favorevoli.

**ART. 24**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **ART. 25**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **ART. 26**

### **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
  - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
  - Ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile affidare, fino alla scadenza del contratto, l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARSU. E' altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi previste.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrali, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali congruagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (*in mancanza il limite è di 12 euro*). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
8. Prima dell'emissione dell'avviso di accertamento o in rettifica il Comune può valutare di affidare, anche all'esterno un servizio di sollecito stragiudiziale anche telefonico.

#### **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

##### **ART. 27 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 35 del presente regolamento.

##### **ART. 28 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 27. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale

ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 29**

### **IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo così come definiti ai fini IMU.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e

residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

### **ART. 30 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

### **ART. 31 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

## **ART. 32**

### **ALIQUEUTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati dell'articolo 35 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **ART. 33**

### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

Le aliquote Tasi sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario dei servizi indivisibili e dei relativi costi redatto dal Settore competente ed approvato dal Consiglio Comunale prima di deliberare sulle aliquote.

**Art. 34**  
**VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

**ART. 35**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 10.00.

**TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

**ART. 36**  
**DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal vigente regolamento IMU.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

## ART. 37 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, entro il termine indicato nel precedente articolo 36. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;

- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## **ART. 38**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso o alla compensazione entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
4. Gli utenti, e i componenti del nucleo familiare se disponibili, se sono creditori a qualsiasi titolo con il Comune, possono richiedere la compensazione delle somme vantate sia con le tariffe IMU e TARI e sia con la tassa TASI. L'ufficio evade la superiore richiesta entro e non oltre un mese dalla domanda.

### **ART. 39 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale può designare il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. La Giunta può nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

### **ART. 40 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale assegnato al Comando della locale Polizia Municipale, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o Bollettino di Conto Corrente Postale.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **ART. 41**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un

quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

## **ART. 42 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

## **ART. 43 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 41, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

## **ART. 44 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 45 RATEIZZAZIONE**

1. Il Consiglio Comunale delibererà di anno in anno le modalità di rateizzazione delle imposte;
2. Applicare una rateizzazione di sei mensilità, pagabili in dodici mesi in rate bimestrali di pari importo, per tutte quelle somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento superiori

ad € 500,00 nel corso dell'esercizio finanziario;

3. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00 , il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;

4. Il soggetto passivo decade dalla rateizzazione nel caso di ritardo superiore a giorni trenta nel versamento anche di una sola rata.

#### **ART. 46**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### **ART. 47**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **ART. 48**

#### **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

## **ALLEGATO 1**

### **1) TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE**

| <b>Numero categoria</b> | <b>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</b>                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                      | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       |
| 02                      | Cinematografi e teatri                                                                          |
| 03                      | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            |
| 04                      | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            |
| 05                      | Stabilimenti balneari                                                                           |
| 06                      | Esposizioni, autosaloni                                                                         |
| 07                      | Alberghi con ristorante                                                                         |
| 08                      | Alberghi senza ristorante                                                                       |
| 09                      | Case di cura e riposo                                                                           |
| 10                      | Ospedali                                                                                        |
| 11                      | Uffici, agenzie, studi professionali                                                            |
| 12                      | Banche ed istituti di credito                                                                   |
| 13                      | Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli      |
| 14                      | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      |
| 15                      | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16                      | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 |
| 17                      | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           |
| 18                      | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  |
| 19                      | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            |
| 20                      | Attività industriali con capannoni di produzione                                                |
| 21                      | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               |
| 22                      | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   |
| 23                      | Mense, birrerie, amburgherie                                                                    |
| 24                      | Bar, caffè, pasticceria                                                                         |
| 25                      | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    |
| 26                      | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               |
| 27                      | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          |
| 28                      | Ipermercati di generi misti                                                                     |
| 29                      | Banchi di mercato genere alimentari                                                             |
| 30                      | Discoteche, night club                                                                          |

### **2) TABELLA UTENZE DOMESTICHE**

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 01 | Abitazione - componenti nucleo n.1  |
| 02 | Abitazione - componenti nucleo n.2  |
| 03 | Abitazione - componenti nucleo n.3  |
| 04 | Abitazione - componenti nucleo n.4  |
| 05 | Abitazione - componenti nucleo n.5  |
| 06 | Abitazione - componenti nucleo n.>5 |

